



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 25 gennaio 2008 ed in vigore da tale data - e successive modifiche

Art. 1) Costituzione dell'Associazione

E' costituita una associazione senza fini di lucro ai sensi degli articoli 26 e seguenti del Codice Civile denominata TP - Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti.

L'Associazione ha sede in Milano, Via Salaino 7. La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopi

L'Associazione ha come scopo preminente la tutela dei Clienti ed Utenti di attivita' e servizi di Comunicazione Pubblicitaria, attraverso il presidio dei principi etici e della qualificazione professionale dei Professionisti della pubblicita' e delle connesse strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria a livello nazionale e comunitario.

Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci nel settore della comunicazione pubblicitaria in vista di una costante rispondenza delle prestazioni del settore alle esigenze della collettività dei committenti, dei datori di lavoro e dei consumatori.

L'Associazione promuove attività di ricerca e di insegnamento volte all'evoluzione teorica ed operativa della pubblicità e delle connesse strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria.

Essa svolge la sua attività a favore dei Soci ed a tutela dei loro interessi professionali in modo coordinato a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale nel riconoscimento e nella valorizzazione della molteplicità delle professionalità presenti tra loro.

L'Associazione si pone, infine, come:

- 1) ambito di confronto fra le parti coinvolte nel processo di comunicazione di cui sopra al fine di favorirne l'armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
- 2) punto di riferimento operativo per l'elaborazione di Leggi e di Regolamenti concernenti lo specifico settore professionale;
- 3) organismo promotore di rapporti con analoghe Associazioni operanti in Italia , nell'Unione Europea ed in altri Paesi.

Art. 3) Iscrizione e requisiti

L'iscrizione all'Associazione e' regolata dagli articoli 3.1 e 3.2 del presente Statuto. L'iscrizione e' prevista per due diversi elenchi professionali: Pubblicitari Professionisti TPP e Pubblicitari TP.

3.1) Pubblicitari Professionisti TPP

E' socio Pubblicitario Professionista TPP chi, avendo conseguito un titolo di livello universitario, o equipollente, riconosciuto idoneo dall'Associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno cinque anni nel settore della pubblicità e delle connesse strategie di comunicazione ed esercita professionalmente, in proprio, in associazione con altri o alle dipendenze di terzi, un'attività prevalentemente intellettuale inerente o connessa:

- a) all'ideazione, studio, realizzazione, pianificazione, produzione e diffusione di campagne e azioni pubblicitarie, nonché di ricerca e di marketing attinenti alle strategie di comunicazione;
- b) al coordinamento ed al controllo di tali campagne ed azioni pubblicitarie;
- c) alla formazione ed all'aggiornamento professionale in campo pubblicitario

L'iscrizione al Registro dei Pubblicitari Professionisti TPP avviene previo Esame di Qualificazione o in forza di un Curriculum Professionale strutturato che attesti l'esperienza ed il livello di competenza acquisiti, secondo le modalità e le verifiche contenute nel Regolamento specifico. L'iscrizione al Registro e' ratificato dal Consiglio Nazionale.

L'iscritto al Registro dei soci Pubblicitari Professionisti TPP ha l'obbligo di partecipare al programma di aggiornamento professionale o di documentare attività equivalenti; la sua professionalità verrà periodicamente verificata secondo le modalità di cui all'apposito regolamento.

Il mancato adempimento non giustificato di tale obbligo da parte del socio Pubblicitario Professionista TPP comporta la perdita del diritto all'iscrizione nel Registro dei Pubblicitari Professionisti TPP e la conseguente iscrizione al Registro dei soci Pubblicitari TP. La riammissione all'elenco dei soci Pubblicitari Professionisti TPP potrà avvenire esclusivamente a seguito dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e della ratifica del Consiglio Direttivo.

Solo l'iscrizione al Registro dei soci Pubblicitari Professionisti TPP darà diritto all'Attestato di Competenza Professionale nei modi e nei tempi previsti dalla legge nazionale in recepimento delle normative UE e/o alla Qualificazione da parte di questa Associazione.

3.2) Pubblicitari TP

E' socio Pubblicitario TP chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione, non abbia ancora maturato cinque anni di attività continuativa nell'ambito della pubblicità e delle connesse strategie di comunicazione.

Decorso tale periodo e superato l'esame di qualificazione secondo le modalità dello specifico Regolamento, potrà essere iscritto all'elenco dei soci Pubblicitari Professionisti TPP.

E' altresì iscritto nell'elenco dei soci Pubblicitari TP chi, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, abbia sostenuto un esame di ammissione.

Il Presidente e i Consiglieri nazionali possono proporre al Consiglio Nazionale l'ammissione all'Associazione di persone particolarmente qualificate e rappresentative del settore della comunicazione. Il proponente dovrà presentare una esauriente documentazione dell'attività svolta dal candidato per sottoporla all'esame del Consiglio Nazionale che potrà ratificare l'ammissione, a tutti gli effetti, del nuovo Socio con la qualifica di socio Pubblicitario TP.

Art. 4) Specifici obblighi dei Soci

L'appartenenza all'Associazione impegna indistintamente tutti i Soci:

- a) ad osservare lo Statuto Sociale, i relativi regolamenti e il Codice Deontologico;
- b) ad osservare le normative vigenti nel settore pubblicitario emanate dallo Stato e dagli Organi delegati nonché il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, uniformandosi ad esso nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo;
- c) a sottoporsi in via prioritaria al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di controversie sorte per ragioni esclusivamente professionali con altri Soci e per quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- d) al pagamento nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite;
- e) a sottoscrivere a tutela dei destinatari della propria attività forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale come definita all'articolo 3 del presente Statuto, ove svolta come attività professionale in proprio.

Art. 5) Norme di comportamento

Il Socio, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere una condotta morale e civile irreprensibile, improntata al rispetto della normativa vigente, del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, del Codice Deontologico dell'Associazione, evitando qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale. Il Socio, a cui vengono addebitati comportamenti non conformi allo Statuto ed al Codice Deontologico, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri.

Tale procedimento viene avviato d'ufficio dal Collegio dei Probiviri o su istanza di chi vi abbia interesse.

Nel caso in cui venga ravvisata la colpevolezza del Socio sottoposto a procedimento disciplinare, possono essere comminate le seguenti sanzioni, a seconda della gravità dei fatti:

- a) ammonimento orale o scritto;
- b) censura;
- c) sospensione fino al massimo di due anni;
- d) esclusione dall'Associazione.

La pubblicità conferita alle decisioni sui punti c) e d) del Collegio dei Probiviri deve rispondere alle normative nazionali sulla Privacy vigenti al momento della sanzione.

Art. 6) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione

Cessano di far parte dell'Associazione i Soci che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di esclusione.

Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare tale loro intenzione per iscritto a mezzo lettera Raccomandata A.R. indirizzata al Presidente pro tempore dell'Associazione, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Il recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso. Il socio dimissionario può chiedere la riammissione all'Associazione, a condizione che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due Soci Pubblicitari Professionisti TPP che attestino l'attività del richiedente nell'ambito della comunicazione d'impresa.

L'esclusione, oltre che nei modi e nei termini di cui all'articolo 5, può essere pronunciata dal Consiglio Nazionale, su richiesta del Collegio dei Proibiviri, in caso di:

a) condanna definitiva per i delitti non colposi per il quale il codice penale preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni, ovvero condanna definitiva alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici o della perdita dei diritti civili ovvero in ogni caso di condanna definitiva per reati che, per la loro natura, vengano ritenuti pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione;

b) recidiva reiterata e specifica nella violazione delle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria accertata con decisione del Giuri;

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio Nazionale in caso di morosità del Socio nel pagamento della quota associativa .

Il Socio che sia stato escluso per morosità può chiedere la riammissione all'Associazione a condizione che sani la morosità pregressa e contestualmente corrisponda la quota relativa all'anno in cui richiede la riammissione.

Per i Soci Pubblicitari Professionisti TPP la domanda di riammissione dovrà essere accompagnata da:

a) dichiarazione di due Soci Pubblicitari Professionisti TPP (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione d'impresa come da articolo 3.1;

b) dichiarazione dettagliata di avvenuto aggiornamento professionale, in mancanza della quale il Socio dovrà sostenere un colloquio, le cui modalità sono fissate dalla Commissione Aggiornamento.

Per i soci Pubblicitari TP la domanda di riammissione dovrà essere accompagnata da:

dichiarazione di due Soci Pubblicitari Professionisti TPP in regola con le quote associative, che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione d'impresa come da articolo 3.2.

Art. 7) Quote, patrimonio e bilancio

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Le procedure amministrative fanno riferimento all'apposito regolamento.

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai residui attivi di gestione accantonati.

Il bilancio consuntivo annuale, che e' composto da Stato Patrimoniale e da Conto Economico, formato ed approvato con le modalità stabilite dallo Statuto, ha valore di rendiconto economico e finanziario. Ogni eccedenza risultante dal bilancio deve essere destinata ad incremento delle riserve patrimoniali oppure alla costituzione di fondi o di riserve escludendo tassativamente ogni distribuzione, anche indiretta, delle suddette eccedenze, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Le quote associative vengono stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci, non sono rimborsabili, ne' trasmissibili, ne' rivalutabili.

La qualifica di Socio Sostenitore Triennale e' attribuita ai soci Pubblicitari TP e ai Soci Pubblicitari Professionisti TPP che provvedono al pagamento della quota associativa per tre anni entro il 31 marzo del primo anno. Al Socio Sostenitore Triennale non potranno essere richiesti adeguamenti in caso di aumento della quota nel triennio.

Il pagamento della quota associativa e' riferito all'anno solare di versamento.

Se l'iscrizione del Socio avviene nell'ultimo trimestre dell'anno, il pagamento della quota vale per l'anno successivo.

Le quote associative devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con il versamento della quota e' sospeso dalla qualifica e non può usufruire dei servizi forniti dall'Associazione e delle convenzioni su decisione del Consiglio Nazionale.

Se la morosità si protrae per tutto l'anno solare, senza che il Socio moroso abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione nei confronti dell'Associazione, verrà espulso su decisione del Consiglio Nazionale.

L'esclusione non esime il Socio dal pagamento delle quote dovute; l'Associazione potrà compiere tutte le azioni legali necessarie per il recupero delle quote.

Il Socio non in regola con il versamento delle quote non gode del diritto di elettorato attivo ne' passivo e non può svolgere funzioni inerenti alla sua qualifica associativa.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Nazionale, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei Soci.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, nonché acquisire partecipazioni ed interessenze in Società od Enti che svolgano attività utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 8) Articolazione Territoriale

L'Associazione e' articolata in gruppi regionali con struttura, forme organizzative e funzionali a livello regionale. La struttura e l'attività fanno riferimento all'apposito regolamento che recepisce e si integra con le leggi ed i regolamenti regionali esistenti.

Qualora le condizioni normative regionali in materia di Professioni non Ordinarie e di Associazioni Professionali lo richiedano, e' ammissibile l'implementazione dello Statuto Nazionale con Articoli e Regolamenti che rispettino l'impianto Statutario Nazionale e che vengono registrate nell'apposita Partizione dello Statuto: "Implementazioni Statutarie Regionali". Ogni implementazione deve essere votata dal Consiglio Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale dei Soci in Ordinaria per i Regolamenti e in Straordinaria per gli Articoli dello Statuto.

Al fine di perseguire più efficacemente le finalità dell'Associazione ogni Gruppo Regionale potrà strutturarsi in sezioni professionali, coincidenti con le specializzazioni stabilite per gli Esami Professionali.

I Gruppi regionali hanno funzioni elettive per la formazione degli Organi associativi a livello territoriale.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

A) a livello Nazionale

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Consiglio Nazionale;
- il Presidente;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Comitato di Garanzia;
- Il Rappresentante Regionale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

B) a livello Regionale;

- l'Assemblea Regionale dei Soci;
- il Comitato Regionale;
- il Rappresentante Regionale;
- il Coordinatore Regionale ove eletto.

Al loro interno i componenti dei vari Organi associativi eleggono a scrutinio segreto il Presidente o il Rappresentante che ha compiti di coordinamento delle attività e di rappresentanza verso gli altri Organi interni alla Associazione.

Art. 10) Accesso alle cariche associative

Alla carica di Presidente, Vicepresidente vicario, membro del collegio dei Revisori possono accedere i soci iscritti da almeno quattro anni. Al Comitato di garanzia e al collegio dei Probiviri i soci iscritti da almeno dieci anni. Possono accedere a tutte le altre cariche associative nazionali e locali i Soci iscritti da almeno due anni all'atto dell'inoltro della candidatura.

Non potranno accedere alle cariche i Soci nei confronti dei quali sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto o verso i quali la legge ha determinato casi di ineleggibilità o di incompatibilità con l'ufficio pubblico.

Art. 11) Decadenza e sostituzione delle cariche associative

Oltre alla naturale decadenza statutaria delle cariche si prevede nei casi contemplati dall'Art. 6) Cessazione dell'appartenenza all'Associazione, e in caso di dimissioni per motivi di impossibilità dell'esercizio del mandato, la possibilità di sostituzione con la cooptazione del primo dei non eletti alla carica o, in caso di mancanza, di eletti negli Organi di pari livello nazionale e regionale con i requisiti previsti all'Art. 10). Tale Norma si applica anche al Presidente nazionale e al Vice Presidente Vicario eletto in ticket. Nel caso del Presidente si può provvedere con la sua sostituzione da parte del Vice Presidente Vicario che, a sua volta, può cooptare in sua sostituzione un membro eletto degli Organi nazionali. Nel caso di cessazione del nuovo Presidente prima dei termini statutari per il compimento della Consigliatura, la discontinuità elettiva viene sanata con la effettuazione di nuove elezioni di tutti gli Organi entro sei mesi dalla cessazione. Le elezioni vengono indette dall'Assemblea Nazionale e gestite nei termini dal Presidente il Comitato di Garanzia a cui spetta l'attuazione del regolamento elettorale a garanzia degli Organi.

Art. 12) L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano dell'Associazione.

Ne fanno parte tutti i Soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale e nei confronti dei quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si tiene almeno una volta all'anno, entro il 31 ottobre, su convocazione del Presidente. Viene, inoltre, convocata su delibera del Consiglio Nazionale, quando se ne ravvisi l'opportunità o quando la convocazione venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante invio di avviso scritto ai Soci, secondo le modalità descritte nel regolamento relativo, contenente la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'ordine del giorno. La convocazione dovrà pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con almeno tre giorni di preavviso.

L'Assemblea ordinaria:

- a) indice ogni tre anni le elezioni per il Consiglio Nazionale;
- b) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso predisposti dal Consiglio Nazionale e le quote associative per l'anno successivo;
- c) delibera sulla destinazione dei residui attivi di gestione nel rispetto di quanto già previsto dall'articolo 8;
- d) ratifica i Regolamenti dell'Associazione proposti dal Consiglio Nazionale;
- e) decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione, da indirsi non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le formalità per la convocazione sono esplicitate nel regolamento specifico

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono validamente assunte a maggioranza semplice dei partecipanti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e, se impossibilitato ad intervenire, potrà farsi rappresentare da un altro Socio, al quale avrà conferito delega scritta. Ciascun Socio non potrà essere portatore di un numero di deleghe superiore a quattro.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle modifiche del Codice Deontologico, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, sulle richieste di revoca dalla carica dei componenti degli Organi Sociali e su quant'altro previsto dal presente statuto. Le suddette delibere devono essere assunte in assemblea Straordinaria con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno due terzi dei Soci intervenuti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

Le delibere che hanno per oggetto la proposta di scioglimento dell'Associazione, devono essere sempre adottate con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci intervenuti.

Art. 13) Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale e' composto dai Rappresentanti Regionali corrispondenti a ciascuna delle regioni italiane che hanno costituito un gruppo Regionale.

Il consiglio nazionale e' eletto direttamente dai Soci secondo le modalità contenute nel Regolamento Elettorale e dura in carica tre anni, ogni gruppo Regionale nomina un Rappresentante Regionale. Possono candidarsi i soci Pubblicitari TP e i Soci Pubblicitari Professionisti TPP con almeno due anni di anzianità associativa.

Il Consiglio Nazionale delibera con doppia maggioranza qualificata: deve essere raggiunta la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) dei soci, ma deve essere raggiunta anche la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) delle quote che sono attribuite a ciascuno dei Rappresentanti Regionali.

Le quote di ciascun Rappresentante Regionale corrispondono:

- per le votazioni effettuate in una data compresa tra il giorno 1 gennaio ed il giorno 28 febbraio, entrambi compresi, di ciascun anno, alle quote degli iscritti dell'anno precedente in regola con il pagamento delle quote all'articolo 7;

Per le votazioni effettuate in una data successiva al giorno 28 febbraio di ciascun anno, alle quote degli iscritti dell'anno in corso in regola con il pagamento delle quote alla fine del mese antecedente a quello della votazione.

Il controllo delle quote viene effettuato dal Presidente del Comitato di Garanzia o, in sua vece, da altro membro del Comitato di Garanzia, delegato dal Comitato medesimo; le quote sono comunicate al Consiglio Nazionale in apertura delle sedute di quest'ultimo. Decade dalla carica di membro del Consiglio Nazionale il componente che sia stato assente a più di 3 (tre) riunioni, nel corso dell'anno, senza motivate e valide giustificazioni ratificate dal Comitato di Garanzia.

Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Nazionale viene integrato con la cooptazione dei Soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni.

La sostituzione dei membri del Consiglio Nazionale non potrà superare, nel corso del triennio, la metà più uno degli eletti.

Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente Vicario e gli altri membri della Giunta partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, hanno diritto di intervento, ma non di voto. I presidenti dei Collegi, del Comitato di garanzia, delle Commissioni istituzionali, o loro delegati, possono partecipare ai lavori con modalità consultiva, senza diritto di voto, su invito del Consiglio Nazionale. Il Direttore partecipa al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

Il Presidente della Giunta può, con richiesta motivata al Consiglio Nazionale, chiedere una nuova deliberazione delle decisioni del Consiglio Nazionale, con esclusione della nomina dei membri del Comitato di Garanzia di competenza del Consiglio, che non siano state approvate con la maggioranza dei due terzi nel doppio conteggio, di cui al presente articolo, se il Consiglio approva nuovamente la delibera rinviata dal Presidente questa deve essere accettata e applicata.

Il Consiglio Nazionale ha competenza esclusiva, oltre che sulla ratifica delle nomine, su:

- a) Approvazione dei singoli capitoli di bilancio;
- b) Regolamenti e norme di autodisciplina e deontologiche;
- c) Regolamenti, nel rispetto delle indicazioni dello Statuto;
- d) Definizione dei contributi di iscrizione annuali e di ogni altro contributo richiesto agli associati;
- e) Giurisdizione, nei limiti generali previsti dallo Statuto, e norme dei procedimenti del Comitato di Garanzia;
- f) Norme generali sulla formazione e sugli esami dei Soci Pubblicitari Professionisti TPP;
- g) Approvazione dei progetti di iniziative e convegni nazionali
- h) Costituzione dei Gruppi regionali in aree ben definite in cui si sia riscontrata una presenza di Soci richiedenti adeguati al radicamento e sviluppo della professionalità locale
- i) Ratifica le nomine del presidente sui membri della giunta esecutiva con maggioranza qualificata dei due terzi con il doppio conteggio.
- j) Nomina di due membri del Comitato di Garanzia,

Il Consiglio Nazionale può proporre raccomandazioni alla Giunta Esecutiva sui temi di cui ai punti a) ed f). Se le raccomandazioni sono votate con la doppia maggioranza, di cui al presente articolo, qualificata dei due terzi, esse costituiscono direttive cui la Giunta e' tenuta ad attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Qualora il Consiglio Nazionale giudicasse che la Giunta non abbia dato seguito ad una direttiva, con il voto dei due terzi può deliberare un ricorso al Comitato di Garanzia.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono pubblicate sul Sito dell'Associazione entro cinque giorni dalla loro approvazione ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; la notizia della pubblicazione dovrà essere comunicata ai Soci entro tale data con le modalità specificate nel relativo regolamento.

Art. 14) Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva da' esecuzione al piano deliberato dal Consiglio Nazionale.

Essa e' composta dal Presidente della Giunta, dal Vicepresidente Vicario eletti dalla base Associativa come Presidente e Vice Vicario dell'Associazione, da tre a cinque altri Vicepresidenti, fra cui il Tesoriere, nominati dal Presidente della Giunta fra i Soci Pubblicitari Professionisti TPP e TP, purché iscritti da almeno due anni. La nomina e' subordinata a ratifica del Consiglio Nazionale con maggioranza semplice, ma con il doppio conteggio. Il Direttore Partecipa alla Giunta ma non ha diritto di voto.

I vicepresidenti nominati dal Presidente della Giunta avranno delega specifica sui temi di:

Relazioni Istituzionali;

Finanze, Budget e Controllo;

Formazione;

Aggiornamento Professionale;

Politiche di reclutamento e di adesione.

Ogni altra attività ritenuta dal Presidente della Giunta utile per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

I vicepresidenti potranno nominare commissioni o gruppi di lavoro per la realizzazione della loro delega, previa approvazione della Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva rimane in carica tre anni.

La Giunta esecutiva ha competenza esclusiva nei seguenti ambiti a cui e' delegato un Vice Presidente:

- 1) Vice Presidente Vicario con delega ai Rapporti Associativi, Federativi, alla PA nazionale e al miglioramento continuo della Professionalità dei Soci e dell'Associazione;
- 2) Vice Presidente con delega all'Aggiornamento Professionale ed alla Formazione;
- 3) Vice Presidente-Tesoriere con delega al Bilancio, Controllo e Finanze;
- 4) Vice Presidente con delega allo Sviluppo del Marketing Associativo, Found raising e Convenzioni;
- 5) Vice Presidente con delega alla Corporate Identity ed all'Immagine;
- 6) Vice Presidente con delega allo sviluppo e innovazione delle tecniche di comunicazione pubblicitaria;

Se bilancio e budget presentati dalla Giunta non sono approvati dalla Assemblea dei Soci, il Presidente non decade, ma può nominare una nuova Giunta, entro 60 giorni dalla mancata approvazione, con componenti diversi in tutto o in parte da quelli della giunta precedente, salvo il Presidente e Vicepresidente Vicario.

Le decisioni della Giunta sono pubblicate sul Sito dell'Associazione entro cinque giorni dalla loro approvazione ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; la notizia della pubblicazione dovrà essere comunicata ai Soci entro tale data tramite secondo quanto specificato nel regolamento.

Art. 15) Il Presidente della Giunta esecutiva

Il Presidente della Giunta esecutiva assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede la Giunta esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Soci.

E' sostituito, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.

Egli può essere eletto per due mandati consecutivi.

Il Presidente della Giunta e il Vicepresidente vicario vengono eletti direttamente dai Soci ogni tre anni in concomitanza con le elezioni degli altri organi associativi. Possono candidarsi i Soci Pubblicitari Professionisti TPP con almeno quattro anni di anzianità associativa.

Nell'arco del suo mandato il Presidente può nominare fino a cinque Soci a Vita per cause di eccellenza professionale e per meriti nel campo professionale e sociale; tali Soci sono esentati dal pagamento della quota associativa, dall'obbligo di aggiornamento e non hanno potere di elettorato attivo e passivo.

Il Presidente nomina un componente del Comitato di Garanzia.

Art. 16) Il Tesoriere

Il Tesoriere e' nominato dal Presidente fra i Soci Pubblicitari Professionisti TPP e fa parte quale Vice Presidente della Giunta Esecutiva. La sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio nazionale.

Il Tesoriere rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito, di Previdenza e Assicurativi con delega del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per l'andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo e dello Statuto.

Art. 17) Rappresentante Regionale

I Rappresentanti Regionali corrispondenti a ciascuna delle regioni italiane che hanno costituito un gruppo Regionale vengono eletti direttamente dai soci ogni tre anni e formano il consiglio nazionale. Sono eleggibili i Soci iscritti da almeno due anni.

Ogni gruppo Regionale elegge un Rappresentante Regionale. L'area di pertinenza del Rappresentante Regionale non deve necessariamente corrispondere a quella geo-politica, ma può risultare determinata da altri elementi quali le caratteristiche socio-economiche del territorio, esigenze operative e comunque secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale.

Rappresenta localmente l'Associazione nei riguardi di Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni Professionali ed e' tenuto ad osservare e a far osservare lo Statuto ed il Codice Deontologico segnalando tempestivamente al Collegio dei Proviviri eventuali comportamenti non consoni da parte di Soci residenti nella sua regione.

Il rappresentante Regionale, fa riferimento per l'attuazione locale delle politiche nazionali al Direttore Generale, che può rivolgersi al Comitato di Garanzia sentito il parere del Presidente del Consiglio Nazionale e con l'avvallo del Presidente dell'Associazione a cui risponde in caso di non raggiungimento degli obiettivi regionali o di altre inadempienze.

Art. 18) Il Comitato di Garanzia

Il comitato di garanzia ha funzione di garante dei Soci in caso di conflitto di poteri fra gli Organi associativi.

Il comitato di garanzia:

- a) decide in caso di conflitto di poteri fra gli Organi associativi,
- b) decide sulle controversie relative alla legittimità statutaria delle delibere del Consiglio, nazionale, della Giunta esecutiva, dei Comitati Regionali e delle Commissioni istituzionali;
- c) effettua i controlli delle quote per le votazioni in Consiglio.
- d) il Presidente il Comitato di Garanzia a cui spetta l'attuazione del regolamento elettorale a garanzia degli Organi, gestisce le elezioni indette dall'Assemblea Nazionale nei termini definiti dallo Statuto;
- e) ratifica il decadimento dalla carica di membro del Consiglio Nazionale il componente che sia stato assente a più di 3 (tre) riunioni nel corso dell'anno, senza motivate e valide giustificazioni.

I componenti del Comitato di Garanzia sono cinque, così nominati:

- a) due eletti direttamente dai Soci in un unico collegio nazionale ed in contemporanea con le altre cariche associative;
- b) due scelti dal consiglio Nazionale entrante;
- c) uno dal Presidente entrante.

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica tre anni e sono rieleggibili, non possono essere rilette per più di due mandati successivi.

Il Comitato di garanzia entra in carica novanta giorni dopo le elezioni.

Possono far parte del Comitato di garanzia solo i Soci Pubblicitari Professionisti TPP con una anzianità associativa di almeno 10 (dieci) anni e che abbiano ricoperto cariche nazionali di vertice negli Organi dell'Associazione.

L'ufficio di membro del comitato di garanzia e' incompatibile con quello di qualunque altra commissione associativa a livello nazionale o regionale.

Quando il Comitato di Garanzia dichiara non rispondente allo Statuto una delibera del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva, dei Comitati Regionali e delle Commissioni istituzionali, questa cessa di avere effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul sito della Associazione, da effettuarsi entro e non oltre cinque giorni dalla dichiarazione del Comitato di Garanzia; la notizia della pubblicazione dovrà essere comunicata ai Soci entro tale data tramite le modalità specificate nel relativo regolamento.

Art. 19) Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri e' formato da cinque membri eletti dai Soci, secondo le norme del Regolamento Elettorale ed e' validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.

I Proviviri sono eletti tra gli i Soci iscritti all'elenco dei Pubblicitari Professionisti TPP che abbiano almeno dieci anni di anzianità associativa e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Proviviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Nazionale a cui convergono le richieste degli Organi Nazionali e Periferici, dei singoli Soci o terzi. Il Collegio ha il dovere di attivazione d'ufficio in presenza di situazioni in contrasto con il Codice Deontologico e di ciò ne risponde al Consiglio Nazionale.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' formato da tre membri eletti dai Soci, secondo le norme del Regolamento Elettorale.

I Revisori sono eletti tra gli iscritti all'elenco dei Pubblicitari Professionisti TPP che abbiano almeno quattro anni di anzianità associativa e durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Nazionale.

Essi deliberano a maggioranza, motivando le loro decisioni.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo e vengono altresì convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e la situazione finanziaria dell'Associazione.

E facoltà del Comitato di Garanzia di affiancare ai Revisori dei Conti eletti dai soci, membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili scegliendo fra i nominativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Tali membri hanno una funzione consultiva non interferente con l'attività e responsabilità del Collegio dei revisori.

Art. 21) Gruppi Regionali

I Gruppi Regionali rispondono a quanto riportato nell'articolo 8 del presente Statuto e vengono costituiti in presenza di almeno dieci Soci; eleggono il rappresentante Regionale che fa parte del Consiglio Nazionale e possono eleggere il Coordinatore Regionale.

L'area di pertinenza del Gruppo Regionale non deve necessariamente corrispondere a quella geo-politica, ma può risultare determinata da altri elementi quali le caratteristiche socio-economiche del territorio, esigenze operative e comunque secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale.

Ai Gruppi Regionali spetta un finanziamento per lo svolgimento delle loro attività associative, che verrà amministrato dal Tesoriere regionale.

Il finanziamento si distingue in ordinario e speciale.

Il primo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Nazionale nell'ambito del bilancio dell'Associazione e prevede una quota fissa assegnata ad ogni Gruppo Regionale integrata da una ulteriore quota in ragione della numerosità dello stesso secondo le norme contenute nel regolamento amministrativo.

Il finanziamento speciale viene assegnato ogni 6 (sei) mesi ai Gruppi Regionali in ragione del programma di attività presentato.

I Gruppi Regionali devono promuovere iniziative volte ad aumentare le risorse economiche a disposizione, nonché favorire contributi in merito a particolari eventi.

Art. 22) Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale e' l'organo che determina l'attività del Gruppo Regionale.

Ne fanno parte tutti i Soci che hanno versato la quota annuale, che operano nel territorio del Gruppo Regionale.

L'Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno su convocazione del Rappresentante Regionale o di almeno tre membri del Comitato Regionale.

L'Assemblea Regionale ratifica la nomina il Comitato Regionale.

Delibera sull'operato del Comitato Regionale ed approva i bilanci preventivi e consuntivi riguardanti l'attività del Gruppo.

Opera sulla base dello specifico Regolamento

Art. 23) Comitato Regionale

I Comitati Regionali sono composti dal Rappresentante Regionale, dal Coordinatore, ove nominato, dal tesoriere e da un numero di altri membri elettivi da due a otto, dagli stessi nominati.

Le modalità di nomina di ciascun membro del Comitato regionale, con esclusione del rappresentante Regionale, sono decise da ogni Assemblea Regionale e ratificate dal Consiglio Nazionale

Dei Comitati Regionali non possono far parte i membri degli organi di controllo.

Il Tesoriere, nello svolgimento della sua funzione, dovrà sempre fare riferimento al Tesoriere Nazionale.

Il Comitato Regionale è investito di tutti i poteri per la gestione e lo svolgimento dell'attività associativa a livello Regionale.

Art. 24) Implementazioni Statutarie Regionali

Art. 25) Finanziamento Gruppi Regionali

Ai Gruppi Regionali spetta un finanziamento per lo svolgimento delle loro attività associative, che verrà amministrato dal Tesoriere relativo.

Il finanziamento si distingue in ordinario e speciale.

Il primo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Nazionale nell'ambito del bilancio dell'Associazione e prevede una quota fissa assegnata ad ogni Gruppo Regionale in ragione della numerosità dello stesso.

Il finanziamento speciale viene assegnato ogni 6 (sei) mesi ai Gruppi Regionali in ragione del programma di attività presentato.

I Gruppi Regionali devono promuovere iniziative volte ad aumentare le risorse economiche a disposizione, nonché favorire contributi in merito a particolari eventi.

Art. 26) Organizzazione operativa

L'organizzazione operativa è composta dalla Direzione Generale, dalla Segreteria e dall'Amministrazione.

L'organizzazione opera secondo le norme contenute nel Manuale Gestione Qualità dell'Associazione.

26.1) Il Direttore Generale

Il Presidente ha facoltà di nominare ed o assumere il Direttore Generale dell'Associazione, anche fra i non Soci.

Il Direttore Generale risponde del proprio mandato al Presidente.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Consiglio nazionale e gli altri Organi nello svolgimento dei compiti a questi demandati, coordina l'attività di Segreteria dell'Associazione, da' esecuzione alle delibere degli Organi dell'Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva e degli altri Organi della Associazione senza diritto di voto, da' esecuzione alle direttive del Tesoriere Nazionale per quanto di sua competenza.

Su delega del Presidente può rappresentare l'Associazione in Consigli Direttivi o di Amministrazione di Associazioni, Società, Enti, Consulte o altri organismi di gestione o controllo.

Il Direttore Generale è assistito dal personale di Segreteria, secondo le necessità dell'Associazione, che dirige ed il cui organico, assunzione e retribuzione sono stabilite dal Presidente su proposta del Direttore stesso.

26.2) Segreteria e Amministrazione

La Segreteria gestisce, sotto la direzione del Direttore Generale, l'attività relativa ai Corsi di formazione ed aggiornamento professionale ed agli eventi, riceve le richieste di adesione all'associazione e provvede ad inoltrarle, dopo averle vagliate, al Consiglio Direttivo o alle Commissioni competenti.

Compito della segreteria è inviare materiale informativo dell'Associazione a chi ne fa richiesta, materiale ai Coordinatori regionali, essere di supporto, se richiesto, agli eventi organizzati dalla TP Studenti, essere il primo contatto sia per i soci che per i non soci e terzi.

Verifica e tiene aggiornate nel data base le posizioni amministrative dei soci, Inoltre è compito della segreteria aggiornare il data base, tutti gli elenchi dell'associazione e provvedere all'archiviazione ed al back up dei dati.

L'Amministrazione, attraverso le indicazioni del Direttore Generale, tiene i rapporti con i fornitori, istituti bancari, consulenti fiscali, tiene la contabilità dell'associazione e provvede all'archiviazione ed al back up dei dati.

Art. 27) TP Studenti

Gli studenti di corsi di laurea in Pubblicità, Comunicazione d'impresa con indirizzo Pubblicità o in "Scienze della Comunicazione" od altro corso di laurea equiparabile in Italia (classe vigente al momento della laurea), oppure in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza di diplomi, possono, a domanda, essere iscritti ad una specifica "Categoria Studenti" della TP. Gli iscritti a tale categoria non sono equiparabili ai soci TP e TPP .

Gli iscritti nella "Categoria Studenti" non hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale dei soci e non possono essere membri di Organi sociali TP.

La "Categoria TP Studenti" si articola ed opera sulla base di un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo che definisce i diritti ed i doveri degli studenti iscritti. Gli studenti TP hanno facoltà di partecipare alle attività formative e di aggiornamento professionale promosse dall'Associazione sia a livello nazionale che a livello territoriale.

Il Consiglio Nazionale delibera annualmente per gli iscritti alla "Sezione Studenti" una quota associativa specifica.

Gli iscritti alla Sezione Studenti perdono la loro qualifica di iscritto al termine dell'anno solare successivo al conseguimento del diploma di Laurea in Pubblicità, Comunicazione d'impresa indirizzo Pubblicità, o in "Scienze della Comunicazione" o in altri corsi di laurea equiparabili nonché per dimissioni su richiesta scritta, come regolato dall'articolo 6 dello statuto.

Art. 28) Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altri Enti ed Associazioni aventi fini analoghi o affini, designati dall'Assemblea, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 662/96, fatte salve diverse disposizioni in materia.

CODICE DEONTOLOGICO TP PER LA PROFESSIONALITA' IN PUBBLICITA'

L'etica professionale costituisce la naturale proiezione e la corretta pratica della professione. In assenza di una solida formazione (e del necessario e continuo aggiornamento) e in assenza di un modo di operare che rispetti coloro che fanno il nostro stesso lavoro, gli interlocutori quotidiani e soprattutto i destinatari della comunicazione, non esiste vera professione. La TP richiede ai propri Soci un comportamento da persone rette, riconoscibili e riconosciute come tali sia nel loro ambiente professionale e di lavoro che nelle varie realtà della vita quotidiana. La professione pubblicitaria - come tutte le attività comprese nella vasta area della comunicazione - richiede delicatezza di comportamento nei rapporti con i consumatori ed il pubblico in genere, con particolare attenzione ai settori più esposti (es. persone in età minore).

Si tratta di comunicazioni di parte, solitamente a fine persuasivo, che devono però avere il loro fondamento in realtà facilmente verificabili, e non recare offesa e pregiudizio sia a credenze e comportamenti accettati dalla maggioranza che a quelli di minoranze che siano riconosciute dalla coscienza civile.

Tutto quanto sopra è ancora più vero quando il Socio tratta - a distanza ravvicinata - con clienti, fornitori, colleghi, per i quali egli rappresenta la professione pubblicitaria e l'Associazione. Il riconoscimento e rispetto che egli otterrà attenendosi a norme deontologiche rigorose rappresenterà un ambito successo professionale.

A - PREMESSA

1. L'art. 5 dello Statuto TP obbliga il Socio ad una condotta morale e civile irreprensibile sia nell'esercizio della sua attività che nella partecipazione alla vita associativa.
2. Più specificatamente l'art. 6 impegna inoltre all'osservanza sia del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che dello Statuto dell'Associazione, e al puntuale pagamento delle quote associative stabilite dall'assemblea.
3. Le norme dettagliate che seguono hanno carattere prescrittivo sia per i Soci che per il Collegio dei Probiviri - che, a norma dell'art. 22 - esprime un giudizio, su richiesta del Consiglio Direttivo o di parte, sul comportamento di un Socio in connessione con fatti ritenuti non conformi al decoro professionale e alla sua appartenenza associativa. Queste norme vanno pertanto integrate con gli usi, le consuetudini e le regole cui generalmente si attengono le associazioni professionali. Ciò in relazione al loro precipuo scopo di valorizzazione della professione tutelandone l'integrità morale.

B - DIGNITA' E DECORO

1. Dai Soci TP ci si attende che esplicino la propria attività con dignità e decoro, come si conviene alle caratteristiche professionali propriamente intese.
2. Essi saranno in possesso di titolo di studio specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione - ed avranno superato esami specifici professionali, sia sulla comunicazione in linea generale che, in modo approfondito, su settori particolari di tale attività. Essi appartengono ad una categoria professionale di recente formazione, ma in tutto e per tutto degna di affiancarsi alle professioni tradizionali, al cui rigore in termini di dignità e comportamento essi devono quindi riferirsi in caso di dubbio.
3. Le attività professionali dei Soci TP devono essere svolte sempre con chiarezza e trasparenza, in modo che siano facilmente identificabili come comunicazioni a carattere commerciale per conto di una particolare azienda, ovvero come comunicazione sociale per conto di un Ente o di una Istituzione.

C - IMMAGINE

1. I Soci TP sono tenuti ad operare nel massimo rispetto dello Statuto associativo, avendo presenti i suoi scopi ed adeguandosi a quanto l'Associazione, con i propri Organi statutari, decide e fa in merito alla vita associativa.
2. In particolare, non screditeranno, o comunque comprometteranno, l'immagine sia della pubblicità come tale che dell'Associazione: liberi ovviamente di esprimere opinioni in contrasto con quelle di altri Soci e/o associazioni del mondo pubblicitario, però astenendosi da giudizi e prese di posizione che possano apparire denigratori, in forma sia scritta che verbale.
3. Lo svolgimento di "campagne elettorali" con riferimento alle elezioni alle cariche associative non è consigliato. Quando venisse comunque intrapreso da uno o gruppo di Soci dovrà sempre esser condotto con grande discrezione, decoro e fair-play, in modo che in ogni caso non danneggi e screditi l'immagine dell'Associazione.

D - LEGGI E CODICE DI AUTODISCIPLINA

1. E' ovvio che il Socio TP deve rispettare le leggi dello Stato. In particolare, l'art. 7 dello Statuto commina la radiazione dall'Associazione in caso di condanna definitiva del Socio per delitti contro la pubblica amministrazione della giustizia, l'industria, il commercio, il patrimonio ed ogni altro reato non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni; così pure nel caso di pene accessorie d'interdizione dai pubblici uffici o perdita dei diritti civili, nel caso di altre condanne definitive che per loro natura vengano ritenute pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione.
2. Va però sottolineato che il Socio TP deve anche rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, sotto ogni aspetto, impegnandosi inoltre a farlo conoscere e rispettare dai propri clienti, fornitori e qualunque altra persona, ente, azienda e organismo con cui venga in contatto per qualunque motivo professionale.

E - CORRETTEZZA PROFESSIONALE

1. Il Socio TP deve distinguersi soprattutto per la correttezza professionale. Il che significa abbinare conoscenza approfondita e aggiornata dei vari aspetti della sua professione ad un comportamento esemplare nei confronti di collaboratori, clienti, fornitori e di tutti coloro con cui viene in contatto.
2. La concorrenza, ad esempio, soprattutto fra i Soci deve svolgersi in forma quanto mai corretta e basarsi su elementi reali e dimostrabili, quali la competenza professionale, l'esperienza, la provata capacità degli eventuali collaboratori.
3. Il Socio TP manterrà il segreto sulle notizie aziendali e personali di cui verrà al corrente durante l'esercizio della professione, e non presterà opera a favore di prodotti o servizi direttamente in concorrenza con quelli dei quali si sta occupando, fatto salvo un esplicito, reciproco assenso tra le parti interessate.
4. Il Socio TP non fornirà previsioni infondate o azzardate sui risultati delle attività di comunicazione da lui ideate o condotte.
5. Il Socio TP non imiterà opere dell'ingegno di terzi, anche nel caso che queste non fossero state ancora divulgate, ed egli ne sia venuto casualmente a conoscenza.
6. Massima attenzione dovrà essere prestata in occasione di partecipazione a gare indette da aziende o enti pubblici o privati, nelle quali le norme dovranno essere chiare e ragionevoli, tali da garantire uguaglianza di condizioni di partecipazione per tutti i concorrenti, sotto ogni aspetto, senza recare alcun pregiudizio all'immagine della professione.
7. Speciale cura infine dovrà essere posta nell'uso, da parte del Socio del nome e/o marchio TP. Mentre infatti dev'essere un vanto l'appartenenza all'Associazione, è da ricordare che la TP raggruppa individui, a titolo personale, e non aziende. Non è pertanto possibile per il Socio inserire il nome/marchio TP su carta da lettere e materiale promozionale della sua attività. E' soltanto accettabile indicare fra parentesi, accanto al proprio nome, la sigla (TP o TPP) della propria categoria d'appartenenza nell'Associazione, ciò esclusivamente su carta da lettere e di biglietti da visita intestati a persone fisiche.



F - CONFLITTO D'INTERESSI

1. Le cariche associative nazionali sono: elettive (Consiglieri, Probiviri, Revisori dei Conti), di elezione o di nomina da parte del Consiglio Direttivo (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Coordinatore Nazionale per l'Articolazione Territoriale, membri di Commissioni di Lavoro e di Comitati consultivi). Esse non comportano remunerazioni di alcun genere, fatto ovviamente eccezione per spese vive documentate (es. viaggi) in riferimento ad iniziative decise dal Consiglio.
2. Sarà cura del Socio che ricopre cariche associative di evitare ogni possibile conflitto d'interessi fra le proprie attività e quelle richieste dal Consiglio in relazione alla carica associativa. In caso dubbio sarà opportuna una preventiva consultazione con il Presidente.
3. A quanto sopra può naturalmente fare eccezione il caso di esplicita richiesta da parte del Consiglio Direttivo di prestare un'opera specifica a condizioni ben definite sia come impegno che come tempo, durata, remunerazione.
4. Un'altra fonte di possibile conflitto d'interessi può sorgere dall'appartenenza del Socio TP ad altre associazioni che, per particolari circostanze, vengano a trovarsi in conflitto con la TP. Anche in questo caso è consigliabile un'approfondita consultazione con il Presidente, su spontanea richiesta del Socio che "senta" il verificarsi, in atto o probabile, di una tale situazione.
5. Il Socio eletto alle cariche associative della TP, facendo già parte di altri direttivi di altre Associazioni professionali del settore, dovrà considerare la congruità del nuovo incarico con i precedenti in sede di Consiglio Direttivo ed eventualmente scegliere di quale direttivo continuare a far parte. Potrà se del caso rimettersi al parere dei Probiviri.
6. Il Socio che ricopre una carica associativa nazionale o locale sarà responsabile dell'osservanza dello Statuto e delle Norme Deontologiche dei Soci, sia in ambito nazionale che locale. Ne consegue che egli sarà il primo ad attenersi rigidamente a tali norme e tanto meno si servirà dell'incarico conseguito per prevaricare i colleghi nella loro attività professionale.
7. Fatto salvo ovviamente il principio della piena tutela dei propri interessi, il Socio TP si impegna a portare gli eventuali casi di scorrettezza deontologica a conoscenza del Collegio dei Probiviri, ricorrendo preferibilmente a giudizio arbitrale per dirimere eventuali questioni di carattere commerciale fra Soci. In tali casi si formerà un Collegio Arbitrale come previsto dal Regolamento dei Probiviri.